

Protocollo d'intesa

Trà il **Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione**, con sede in Palermo, Palazzo di Giustizia, P.zza V.E. Orlando, in persona del suo Presidente pro tempore dott.ssa Silvana Saguto;

il **Comune di Palermo**, in persona del suo Sindaco pro tempore, Prof. Leoluca Orlando, domiciliato per la carica in Palermo, Piazza Pretoria, presso il Palazzo delle Aquile;

la **Procura della Repubblica** presso il Tribunale di Palermo, in persona del suo Procuratore Capo pro tempore dott. Francesco Messinco, con sede in Palermo, Palazzo di Giustizia, P.zza V.E. Orlando;

Premesso

-che, tra i patrimoni colpiti da provvedimenti cautelari, ai sensi e per gli effetti del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. n. 159/2011, e succ. modifiche ed integrazioni), nell'ambito del territorio del Comune di Palermo, risultano numerose aziende e imprese commerciali, anche in forma collettiva, non munite delle necessarie autorizzazioni e certificazioni di legge;

-che, in tali attività sono coinvolti centinaia di lavoratori che vedono, oggi, anche per la concomitante crisi congiunturale, a rischio il proprio posto di lavoro;

-che, per tali casi, sussistendo un rischio di emergenza sociale ed un interesse collettivo da tutelare, è intenzione dell'Amministrazione Comunale assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il mantenimento del livello occupazionale e sradicare la convinzione che l'attività criminosa mafiosa sia più efficace e conveniente delle iniziative dell'apparato statale e delle

amministrazioni locali, in ossequio al principio di legalità;

-che, peraltro, ai sensi dell'art. 35, co. V, del Codice antimafia, l'amministratore giudiziario ha l'obbligo di continuare l'attività imprenditoriale sotto il controllo del Giudice Delegato, in modo da rispettare rigorosamente il principio di legalità e la correttezza della gestione;

-che, l'art. 1, co. 189, lett. d), n. 2 della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha introdotto il comma IIIbis nel corpo dell'art. 51 del D. Lgs. n. 159/2011 (Cd Codice Antimafia), estendendo l'esenzione da imposte, tasse e tributi, di cui ai commi 1, 2 e 3 del predetto art. 51, anche agli immobili in sequestro per i quali non sia intervenuta ancora confisca definitiva;

-che, la legge di stabilità 2013, introducendo, altresì, nell'art. 51 il comma IIIter, ha previsto che: "*Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia (Nazionale dei Beni Confiscati) può richiedere senza oneri i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva*";

-che, il predetto regime di esenzione viene meno in caso di revoca del sequestro e/o della confisca, riaccendendosi in capo al soggetto proprietario ogni obbligo e/o onere maturato durante il periodo di gestione da parte dell'Amministrazione Giudiziaria, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 12/E, del 3 maggio 2013, oltre alle sanzioni per i fatti illeciti compiuti ante sequestro;

- che, in linea con il *favor* mostrato dal legislatore nei confronti delle attività dei patrimoni in sequestro, come sopra evidenziato, appare opportuno, nel rispetto, comunque, dei requisiti in materia di sicurezza ed igienico-sanitari,

sospendere anche l'attività di sanzione e/o di chiusura di dette attività in esito al procedimento di prevenzione, onde consentire la continuazione delle medesime attività ed il mantenimento dei livelli occupazionali;

-che, nessun pregiudizio viene arrecato all'Amministrazione Comunale in quanto, nell'ipotesi di confisca definitiva, all'Amministratore Giudiziario subentrerà l'Agenzia nazionale dei Beni Confiscati, che dovrà attivarsi per il rilascio dei provvedimenti edilizi abilitativi; per contro, nell'ipotesi di revoca del sequestro e/o della confisca e di conseguente restituzione dei beni al proprietario, qualunque provvedimento rilasciato *medio tempore* dal Comune verrebbe immediatamente caducato, ristabilendosi lo *status quo ante*;

tutto ciò premesso, le Istituzioni in epigrafe indicate convengono:

Art. 1

Con il decreto di sequestro, previa espressa richiesta dell'Amministratore giudiziario, vengono sospese fino alla definizione del procedimento di prevenzione le relative sanzioni e attività interdittive, in danno degli immobili privi delle necessarie autorizzazioni e certificazioni di legge, nei quali vengono svolte attività di impresa.

Art. 2

L'Amministratore giudiziario, sotto il controllo del Giudice Delegato del Tribunale di Palermo-Sezione Misure di Prevenzione, deve rilasciare al Comune di Palermo apposita autocertificazione, munita di circostanziata perizia tecnica, asseverata da tecnico abilitato, con la quale si attesti il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie ai fini dell'agibilità.

Art. 3

Il Comune di Palermo, entro trenta giorni dalla ricezione della,

documentazione di cui al precedente articolo, e in caso di positivo riscontro della stessa, provvede a sospendere ogni azione sanzionatoria e a rilasciare un nulla osta provvisorio e condizionato all'esito del procedimento di prevenzione, al fine di consentire, *medio tempore*, la continuazione dell'attività d'impresa. In pari tempo, verrà attivata e/o proseguita la procedura per la verifica delle condizioni per la agibilità dell'immobile.

L'Amministratore giudiziario si obbliga a fornire agli Uffici interessati tutta la documentazione integrativa necessaria all'istruttoria. E ciò, in modo da consentire il buon esito del procedimento alla cessazione della misura ablativa cautelare con la confisca definitiva, o con la restituzione al soggetto proposto.

A tal uopo, a cura dell'Amministrazione comunale il detto nulla osta verrà notificato anche al soggetto proposto, titolare dell'immobile, ai fini interruttivi della prescrizione dei diritti patrimoniali del Comune, relativi al medesimo immobile.

Art. 4

Il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, si impegna a comunicare il contenuto del presente protocollo a tutti gli Amministratori Giudiziari, curando il rispetto, da parte di questi ultimi, degli adempimenti da porre in essere, al fine della continuazione delle attività di impresa.

Art. 5

Con la revoca del provvedimento di sequestro e/o confisca e con la conseguente restituzione del patrimonio al soggetto proprietario vengono caducati tutti i nulla osta, nonché tutti gli atti da questi dipendenti, assentiti dall'Amministrazione comunale, che potrà a quel punto adottare tutte le

